

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE



TAVOLA ROTONDA

**CROCIFISSO, VELO E TURBANTE
SIMBOLI E COMPORTAMENTI RELIGIOSI
NELLA SOCIETÀ PLURALE**

Sara Domianello

*La rappresentazione di valori nei simboli:
un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo*

Campobasso, 21-22 Aprile 2005

La rappresentazione di valori nei simboli: un'illusione che alimenta ipocrisia e fanatismo.

Sara Domianello

Professore ordinario di diritto ecclesiastico
Università degli Studi di Messina

*«A meno di fuggire la realtà, dobbiamo trovare in essa i nostri valori.
Si può, lungi dall'universo religioso, e dai suoi valori assoluti, trovare
una regola di condotta? È questa la domanda posta dalla rivolta.»
(A. Camus, *L'homme révolté*, trad. it. L. Magrini)*

Quanto di seguito proporrò, sul tema della rilevanza civile dei simboli e dei comportamenti religiosi, è il tentativo immodesto di un “volo pindarico”, ossia un ragionamento logico-giuridico che ha la dichiarata ma non per questo meno presuntuosa aspirazione di riuscire a simulare il volo delle aquile, note ed apprezzate per muoversi verso il bersaglio con rapidità vertiginosa, vista telescopica e mira perfetta.

Tenterò infatti di persuadere l'attuale uditorio e i futuri lettori a seguirmi in un viaggio che ci permetta di raggiungere velocemente un punto molto alto di osservazione del panorama legislativo, amministrativo e giurisprudenziale di nostro interesse, per consentirci, dapprima, di individuare col minore rischio di errori qual è il giusto bersaglio da colpire e, poi, di ridiscendere in picchiata evitando di mancarlo.

Due ragioni mi hanno spinto a scegliere questa rischiosa impostazione. La prima è una ragione soggettiva e risiede nel fatto che personalmente avverto così forte la necessità di sottoporre a mozione d'ordine (ossia ad un richiamo di carattere essenzialmente procedurale) il dibattito sul tema di cui mi occuperò da essermi sentita costretta a compiere una scelta radicale: o sforzarmi di parlare con estremo rigore metodologico, evitando con cura le trappole sia della banalità che dell'ideologia, o avere l'umiltà di tacere.

La preoccupazione che all'estrema delicatezza del tema da trattare finiscano per far eco «un “cerchiobottismo” o “benaltrismo” alla moda» o «“paludamenti di comodo”», piuttosto che quel sano ed utile «confronto dialettico, che trova nella pluralità di posizioni e nel rigore argomentativi i suoi tratti unitari», è avvertita anche dalla dottrina costituzionalistica¹. Il mio intervento deve tuttavia fare i conti con un motivo in più di stretta fedeltà al rigore metodologico: quello di evitare che sia giustappunto un ecclesiasticista ad accrescere la confusione, invece di contribuire, come dovrebbe, a fare maggior chiarezza, sulle soluzioni che, attraverso un *buon coordinamento* tra disposizioni generali e speciali del diritto italiano repubblicano, potrebbero consentire al legislatore la produzione di una disciplina complessiva dell'esposizione e degli usi di simboli religiosi nei pubblici spazi pienamente compatibile sia, da una parte, con i principi costituzionali dell'eguaglianza di tutti senza distinzione di religione e dell'indipendenza reciproca di Stato e confessioni religiose nel proprio ordine, sia, dall'altra parte, con i principi costituzionali dell'eguale

¹ Cfr. P. VERONESI, *Prefazione* al volume *La laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Torino, 2004, XV.

libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge e della vincolante concertazione delle disposizioni regolatrici di rapporti tra lo Stato e specifiche confessioni².

In merito al fondamento del «mito» dei sistemi giuridici che pretendono di riuscire a garantire la massima e migliore tutela della libertà religiosa limitandosi ad affermare ed attuare il principio separatista esclusivamente all'interno della legislazione infracostituzionale generale, ossia preoccupandosi soltanto di 'laicizzare' i contenuti normativi del c.d. diritto comune, la dottrina ecclesiasticistica è infatti approdata negli ultimi anni a conclusioni che l'hanno indotta, in larga parte, a ricredersi e, quasi unanime, a dubitare dell'opportunità e della legittimità di una rinuncia aprioristica e definitiva alla produzione di fonti speciali, unilaterali e bilaterali, di diritto ecclesiastico civile³.

La registrazione, da un lato, del paradosso dell'emorragia di "intese-fotocopia" concluse ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione italiana⁴, e dall'altro lato, dei "vuoti" o della

² Sull'apporto non solo teorico ma anche e soprattutto *pratico* della scienza ecclesiasticistica ho già ritenuto di dover insistere nei contributi sia al volume curato da M. PARISI, *L'insegnamento del Diritto ecclesiastico nelle Università italiane*, Napoli, 2002, 63 ss., sia al volume curato da G. B. VARNIER, *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Soveria Mannelli, 2004, 287 ss.

Senza voler ovviamente nulla togliere alla competenza degli studiosi di altre discipline giuridiche a pronunciarsi anche in materia di laicità dello Stato, per i profili di loro specifico interesse - storici, sociologici, filosofici, costituzionalistici, penalistici, processualistici, etc. -, ritengo, infatti, che si debba e si possa parimenti convenire nel riconoscere pertinente alla competenza propria dei giuristi-ecclesiasticisti - e quindi alla specializzazione degli studi compiuti nella specifica disciplina "Diritto ecclesiastico" - la conoscenza critica approfondita dell'*intero* (sotto)sistema, ossia del *complesso*, di norme giuridiche poste, nel periodo storico in corso, a regolamentare (cioè, a dettare i limiti entro cui potrà considerarsi temporaneamente garantito), all'interno dell'ordine civile, il diritto di tutti a professare "liberamente" credi religiosi. All'intero (per quanto, micro-)sistema delle fonti del diritto ecclesiastico civile ed ai risultati raggiunti dalla sua scienza in particolare, sarà dunque sempre doveroso attingere preliminarmente all'avvio di ricerche pure settoriali destinate ad occuparsi dello specifico tema della laicità civile, intesa come garanzia d'indipendenza, *in ogni campo*, dell'ordine profano dall'ordine sacro. Con altrettanta se non addirittura maggiore accortezza, lo specialista del diritto ecclesiastico civile, costretto per di più a tener conto della fisiologica vocazione all'interdisciplinarietà che caratterizza tutte le sue ricerche, prima di pronunciarsi sulla laicità civile riguardata *sotto un profilo o all'interno di un sottosettore normativo che esula nel suo complesso dalla propria specifica competenza*, attingerà doverosamente ai risultati degli studi di storia, sociologia o filosofia del diritto e d'ogni branca specialistica del diritto positivo di volta in volta interessata.

³ Un apporto decisivo in tale direzione è stato fornito in verità dall'opera di vero e proprio *salvataggio* con cui la Corte costituzionale italiana ha, per un lungo periodo, contribuito in concreto ad evitare che la nostra Repubblica, nell'impeto ricostruttivo del mutamento costituzionale, finisse per rinunciare (non soltanto - come appariva necessario - ad un diritto ecclesiastico degenerato in *instrumentum regni*, ma) anche ad un diritto ecclesiastico democraticamente evoluto in una *legislatio libertatis* emanata in attuazione e nel rispetto dei nuovi principi fondanti. Sul punto mi si consenta di limitarmi qui semplicemente a rinviare - oltre che ad A. ALBISETTI, *il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, terza ed., 2000; ID., *Corte costituzionale e problematica ecclesiasticistica negli anni novanta*, in *Studi in onore di F. Finocchiaro*, I, Milano, 2000, 2 ss., ed ai dati ricavabili dalle raccolte di *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso*, da me stessa curate per i tipi di Giuffrè, la prima nel 1987 (relativamente alle pronunzie comprese tra il 1957 ed il 1986) e la seconda nel 1999 (relativamente alle pronunzie emesse fra il 1987 e il 1998) - anche a quanto ho avuto già occasione di precisare meglio sia in *Sulla laicità nella Costituzione*, Milano, 1999, soprattutto 145 ss., che ancor più dettagliatamente in *I matrimoni «davanti a ministri di culto»*, nel *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. Zatti, I/1, *Famiglia e matrimonio*, a cura di G. FERRANDO - M. FORTINO - F. RUSCELLO, Milano, 2002, 244 ss.

Per il riscontro dottrinale del 'ripensamento' di cui al testo si vedano utilmente per tutti gli Autori citati più avanti *sub* nota 10.

⁴ Il contenuto giuridico largamente uniforme delle intese stipulate ai sensi del terzo comma dell'art.8 Cost. contraddice infatti in modo palese la funzione costituzionale assegnata allo strumento negoziale in questione, che è quella di regolare con disposizioni necessariamente concordate, non già lo statuto giuridico repubblicano dell'intera *species* "confessioni acattoliche" (da sostituire al vecchio indistinto coacervo dei "culti ammessi"), bensì soltanto i *rapporti* venutisi a creare di fatto tra lo Stato italiano ed una confessione acattolica o un ceppo di confessioni acattoliche *in particolare*. È senza dubbio paradossale che lo strumento offerto dalla nostra Costituzione giustappunto per garantire anche a ciascuna confessione religiosa diversa dalla cattolica il medesimo diritto garantito alla confessione cattolica, di avere regolati in via 'necessariamente' bilaterale i propri eventuali rapporti con lo Stato italiano, si sia adoperato finora soltanto per accrescere il numero delle ingiustificabili disuguaglianze tra confessioni acattoliche, piuttosto che

“attenuazione” di tutela che l'avanzare di una laicizzazione delle istituzioni pubbliche scompagnata dalla contestuale produzione di un *buon* diritto ecclesiastico repubblicano produce inevitabilmente a danno della libertà di professare in forme positive fedi religiose ancorate a valori non-coincidenti con quelli adottati nello stato in un certo momento storico⁵, ha permesso agli ecclesiasticisti più accorti di evidenziare come il processo di democratica ‘depurazione’ da ogni residuo di confessionismo, giurisdizionalismo e laicismo delle leggi civili generali, valide per tutti senza distinzione di religione, sia sicuramente un processo indispensabile, il cui avanzare non dovrebbe essere ostacolato in alcun modo⁶, ma sia al contempo di per sé solo insufficiente a realizzare il massimo e migliore sistema democratico di tutela della libertà di religione.

Per aspirare a raggiungere un traguardo così ambizioso sul fronte dell’attuazione di democrazia e pluralismo, risulta oggi altrettanto indispensabile infatti predisporre costituzionalmente ad affiancare al diritto comune laicizzato - *ove e per quanto tempo necessario*⁷ - una legislazione speciale mirata ad accogliere - *se e come legittimamente possibile*⁸ - le istanze di

per accrescere il numero delle leggi speciali costituzionalmente giustificabili col fine democratico di assicurare per quanto possibile a tutti l’effettivo esercizio del diritto di professare liberamente qualsiasi credo in campo religioso.

⁵ Fra i più recenti rilievi in proposito, v. quelli contenuti in *Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa*, a cura di E. VITALI, Milano, 2005, e quelli espressi da G. CASUSCELLI, già in *Uguaglianza e fattore religioso*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, XV, Torino, 1999, 448 s., ma ultimamente ribaditi in *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, www.olir.it, luglio 2005.

⁶ V. su questo punto il rinvio di S. CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in *La laicità crocifissa*, cit., 1, ad un’osservazione di S. FERRARI, *Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione*, in *Concilium*, 2, 2004, 64 s.

⁷ Sul processo evolutivo che può condurre, anche inconsapevolmente, il diritto civile comune al finale *assorbimento* di alcune istanze di libertà religiosa positiva, giungendo al punto di azzerare per il futuro la rilevanza di differenze che nel passato erano state costrette per ottenere tutela a fare appello alla generica appartenenza religiosa o ad una particolare appartenenza confessionale, mi sono più diffusamente soffermata nel mio *Incertezze e ritardi sulla via (trascurata) della «nuova legge matrimoniale» e della «legge sulla libertà religiosa»* (in *Gli effetti economici dell’invalidità dei matrimoni concordatari*, a cura di S. DOMIANELLO, in corso di stampa per i tipi Giuffrè nei *Quaderni* della rivista *Famiglia* diretti da S. Patti), dove m’è parso doveroso segnalare come le riforme della legislazione civile possano giungere ad incidere *in vari modi e con effetti diversi* sul trattamento giuridico degli atti di (volontà diretti all’)esercizio della libertà religiosa in forme positive. In alcuni casi, per l’appunto, l’evoluzione del diritto comune nella propria *ratio* originaria può spingersi fino a determinare di fatto la “perdita” di (eccezionale) rilevanza ed affermare per il futuro la (ordinaria) “irrilevanza” del fattore religioso come elemento caratterizzante la fattispecie tutelata.

Si pensi agli effetti (molto probabilmente non calcolati, ma non certo per questo meno reali) che ha prodotto sulla tutela di alcune istanze della libertà religiosa positiva la progressiva evoluzione subita a partire dal 1972 dalla legislazione italiana in materia di obiezione al servizio militare. Con l’affermarsi del carattere volontario e professionale di questo servizio, che ha depenalizzato automaticamente la c.d. obiezione totale (v. sul punto l’art. 14 della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 e la legge n. 226 del 23 agosto 2004, nonché in dottrina L. VANNICELLI, *Obiezione di coscienza militare negli ordinamenti europei ed extraeuropei: un confronto aggiornato*, Modena, 2003, una cui sintesi documentale si legge anche in *Dir. eccl.*, 2004, I, 161 ss.), l’appartenenza religiosa ha infatti “perduto” nello specifico settore interessato ogni residuo di giustificabile autonoma rilevanza civile, persino negativa.

Queste esperienze evolutive dovrebbero, a mio parere, persuaderci a concludere che le fonti speciali di diritto ecclesiastico civile, prodotte sia unilateralmente sia nel rispetto del vincolo costituzionale di bilateralità, sono destinate a vantare quanto meno una *utilità provvisoria*, limitatamente cioè al periodo di tempo, più o meno lungo, che occorrerà all’evoluzione del diritto secolare per giungere ad assimilare al proprio interno le specificità religiose presenti in un dato momento storico nella società civile.

A farci decretare la morte effettiva del diritto ecclesiastico civile potrebbe essere, insomma, soltanto (il realizzarsi dell’utopia di) un diritto secolare comune evolutosi fino al punto da aver saputo ‘disinnescare’ tutte le ‘mine’ che i ‘viandanti’ hanno sparso nei suoi ‘campi’ nel positivo esercizio della loro libertà religiosa; e quand’anche potessimo considerare raggiunto dagli ordinamenti profani uno stadio evolutivo democraticamente sì alto, non potremmo in ogni caso vantare certezza in merito alla definitività della nostra condanna a morte, non potendoci escludere che l’evoluzione raggiunta dall’ordine civile in un dato periodo storico si riveli nella pratica insufficiente a scoraggiare ‘per sempre’ le agenzie religiose dal partecipare in proprio alla competizione normativa con gli ordinamenti giuridici secolari.

⁸ La Corte costituzionale italiana si è costantemente sforzata di indicare al legislatore repubblicano quali sono i presupposti giuridici che rendono legittima (cioè, democraticamente compatibile) l’introduzione di norme speciali di diritto ecclesiastico, unilaterale o bilaterale, e quali sono i limiti, procedurali e sostanziali, che le eccezioni introdotte da questo particolare tipo di norme devono rispettare a pena d’incostituzionalità. Sul punto, oltre agli

“riconoscimento” civile avanzate nell’esercizio della libertà religiosa, in genere, o della libertà di professare una determinata fede, in particolare.

Ai cultori della scienza ecclesiasticistica contemporanea spetta dunque, più e prima che ad altri, il compito di fare chiarezza sulle procedure che dovrebbero essere rispettate e sulle soluzioni che potrebbero essere legittimamente adottate per realizzare la laicità dello stato, non soltanto sul piano delle *regole* valide per tutti, ma anche sul piano delle *eccezioni* ragionevolmente ammesse per chi invoca in modo specifico il diritto di libertà (individuale o collettiva, positiva o anche solo negativa) di professare fedi religiose in genere o una religione in particolare⁹.

In tanto, infatti, la laicizzazione delle istituzioni statali potrà ritenersi operata nell’effettivo rispetto del diritto riconosciuto a tutti di professare fedi religiose liberamente in qualsiasi forma (individuale o associata, negativa o positiva, privata o pubblica), in quanto l’operazione risulterà *ben coordinata* con una disciplina civile degli interessi genericamente religiosi o specificamente confessionali che in quel dato momento storico resistono alla forza attrattiva - o, se preferite, sfuggono alla capacità di assorbimento - dello stadio evolutivo raggiunto dal diritto civile comune, dislocata al livello della legislazione speciale e vagliata con cura sotto il profilo della sostanziale legittimità costituzionale¹⁰.

A fare la laicità democratica di un ordinamento civile concorrono necessariamente, insomma, sia il progressivo secolarizzarsi dei contenuti del diritto comune a tutti senza distinzione di religione, sia il costante adeguamento dei contenuti del diritto speciale (o “diritto ecclesiastico”) prodotto, in via unilaterale o negoziata, per la tutela della libertà religiosa in particolare.

L’altra ragione per cui ho scelto un approccio metodologico al tema del mio intervento che partisse dall’alto anziché dal basso è invece una ragione di carattere oggettivo, e nasce dalla constatazione che se si resta troppo ancorati al piano dell’analisi, pur accurata e ben approfondita, delle specifiche questioni affrontate in materia dal legislatore o dalla pubblica amministrazione o dalla giurisprudenza di un determinato paese o anche europea, si rischia di perdere di vista qual è il *punto*, cioè l’essenza, il nodo centrale, del problema più generale da risolvere¹¹. V’è il pericolo, in

approfondimenti già richiamati alla precedente nota 3, v. S. BERLINGÒ - G. CASUSCELLI - S. DOMIANELLO, *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Torino, 2000, *passim*.

⁹ Fra gli ultimi contributi della dottrina ecclesiasticistica significativi sotto il profilo dell’apporto offerto alla ricerca di soluzioni concrete, pratiche, adottabili per dare risposta ad alcune delle questioni più dibattute riguardanti l’evoluzione normativa in materia di libertà religiosa, si segnala G. CASUSCELLI, *Libertà religiosa e confessioni di minoranza (tre indicazioni operative)*, in *Studi in onore di G. Catalano*, Soveria Mannelli, 1998, p. 397 ss.

¹⁰ Sulla deprecabilità degli interventi di *mimetizzazione* del diritto ecclesiastico nelle maglie del diritto comune, in quanto v’è il rischio che per tal via si renda invisibile, e pertanto incontrollabile ed assolutamente discrezionale, l’azione di un potere, v., oltre a G. CASUSCELLI, in *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, cit., anche S. BERLINGÒ, «Passata è la tempesta?» Il «diritto ecclesiastico» dopo la riforma universitaria: prime riflessioni ex post factum, e S. DOMIANELLO, *L’utilità pratica del «Diritto ecclesiastico civile» come scienza*, entrambi in AA. VV., *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, a cura di G. B. VARNIER, Soveria Mannelli, 2004, rispettivamente 71 ss. e 287 ss.; nonché i rilievi critici di F. ONIDA, *A vent’anni dal Concordato. «Quale separatismo, oggi?»*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/1, 57 ss.; A. FERRARI, *Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia*, Torino, 2002, 459 ss. e M. C. FOLLIERO, *Enti religiosi e non profit tra Welfare State e Welfare Community. La transizione*, Torino, 2002, 197 s. Quest’ultima, in particolare, sottolinea espressamente l’utilità di riprendere a coniugare “il diritto comune (...) e il *format* specialistico del diritto pattizio”. Anche nel mio *Laicità e pluralismo del sistema matrimoniale italiano a vent’anni dalla revisione del Concordato e dell’Intesa valdese*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/1, 115 ss. (ove peraltro riprendo convinzioni espresse più approfonditamente ne *I matrimoni «davanti a ministri di culto»*, in *Famiglia e matrimonio*, a cura di G. FERRANDO - M. FORTINO - F. RUSCELLO, vol. I, t. I del *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. Zatti, Milano, 2002, 201 ss.), ho denunciato il sostanziale regresso prodotto sul piano dell’attuazione di democrazia e laicità, oltre che dalla riforma “mancata” della disciplina speciale di interessi religiosi generali (cioè, della c.d. legge sui culti ammessi), anche da un rinnovamento “manchevole” del diritto matrimoniale pattizio, utilizzato anziché per migliorare e rafforzare la disciplina speciale di interessi religiosi particolari, per privare all’opposto tale disciplina d’ogni concreta utilità, riducendo a mero ‘relitto’ il vecchio matrimonio concordatario e affiancandogli pure ‘ombre’ o ‘fantasmi’ di nuovi modelli di matrimonio qualificabili come sostanzialmente alternative, costituzionalmente legittime, al modello di nozze predisposto dal diritto comune per una generalità di interessi destinati a rimanere religiosamente anonima.

¹¹ Il rischio paventato nel testo ai fini di una ricostruzione sistematica delle molteplici e complesse questioni che involgono l’esposizione e l’uso di simboli religiosi negli spazi pubblici non intende ovviamente sminuire affatto

altre parole, che, non riuscendo a darsi il coraggio di un'aquila, si finisca miseramente per non vedere oltre il proprio naso, come le talpe.

Non sono certo la prima né la sola a ritenere infatti molto probabile che, al di là della loro contrapposizione, gran parte delle soluzioni neoconfessioniste e neogiurisdizionaliste adottate recentemente a livello normativo o giurisprudenziale da stati nazionali diversi, proprio in materia di simboli e comportamenti religiosi, siano in realtà - paradossalmente - il frutto amaro della stessa fortissima miopia: quella, per meglio intenderci subito, che come in Germania, anche in Francia, in Italia, in Spagna, in Turchia e in paesi dell'ex Unione sovietica come l'Uzbekistan, induce facilmente legislatori, pubblica amministrazione e giudici a *confondere* la laicità dello stato, all'interno di una democrazia pluralista, ora con la pubblica difesa dei soli valori religiosi entrati a far parte del patrimonio storico e culturale della collettività, ora con la pubblica sterilizzazione religiosa non solo delle istituzioni statali ma anche degli individui che se ne avvalgono¹².

Non occorre nemmeno entrare nel merito della ragionevolezza giuridica di tali pur contrapposte soluzioni per avvedersi che esse hanno già prodotto e rischiano ancora di produrre effetti distorti o se preferite conseguenze paradossali, rendendo così più palese il senso della preoccupazione che ostinandosi a voler affrontare il problema generale da angolazioni prospettive troppo ristrette e specifiche si perseveri nel colpire alla cieca proprio gli obiettivi che si volevano difendere.

A ben guardare, noi oggi infatti ci troviamo a dover prendere atto di almeno tre grossolani *errori di valutazione* commessi da Stati pur ispirati a modelli diversi di laicità, nel tentativo di risolvere, con atteggiamenti altrettanto diversi e talora persino contrapposti, particolari questioni attinenti alla rilevanza civile di simboli e comportamenti religiosi negli ordinamenti pluralisti.

l'importanza dei numerosi contributi analitici riguardanti aspetti e contesti strettamente pertinenti ad un determinato simbolo o paese soltanto. La bibliografia al riguardo è tanto vasta da costringerci a selezionare soltanto qualche citazione esemplificativa.

La questione del crocifisso esposto nelle scuole pubbliche italiane o nei seggi elettorali è fra le più analizzate in dettaglio: v. i numerosissimi contributi dedicatigli di recente sia nel volume *La laicità crocifissa?* cit., che sul sito OLIR (Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose) dell'Università di Milano ed in *Forum di Quad. cost.*, ma v. anche L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990, II, 325 ss.; M. CANONICO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, in *Dir. eccl.*, 2004, I, 259 ss.; M. MANCO, *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005/1, 31 ss.; M. TIGANO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche e la «croce» del riparto di giurisdizione: interventi giurisprudenziali a confronto*, in *Riv. giur. della scuola*, 2005, n.4-5, 631 ss.

Approfondimenti comparatistici sul trattamento dei simboli religiosi nella giurisprudenza tedesca (G. MANGIONE), nel diritto statunitense (A. MADERA) o nell'esperienza giuridica della Repubblica turca (M. ONOK) o del Sud-America (A. RENTERIA DIAZ) possono leggersi invece, il primo in *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Bologna, 2005 e gli altri in *I simboli religiosi tra diritto e culture*, sempre a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Milano, in corso di stampa. Per un'indagine sullo stato della problematica simbolica in Germania, v. anche S. TESTA VON BAPPENHEIM, *Il Kopftuch e la libertà religiosa nelle scuole tedesche: una, nessuna, centomila*, in *Coscienza e libertà*, 2004, n. 38, 104 ss.

Sulla questione del velo islamico in Francia v. invece per tutti, oltre al noto scritto di G. CAPUTO, *La questione del velo islamico*, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 1990, 507 ss., i contributi ai *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1996, di S. CASTIGNONE, *Foulard o chador? Ancora sulla questione del velo islamico* e di L. PARASOLI, *L'affaire del velo islamico- il cittadino e i limiti della libertà*; nonché J. H. CARENS, *Démocratie, multiculturalisme et hijab*, in *Esprit*, gennaio 2005, P. WEIL, *Lever le voile, ivi*; A. FERRARI, *La lotta dei simboli e la speranza del diritto. Laicità e velo musulmano nella Francia di inizio millennio*, in *Symbolon/Diabolon ...*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI e V. PACILLO, cit.

¹² Nel senso del testo paiono potersi leggere le osservazioni, oltre che di F. ONIDA, *A vent'anni dal Concordato. «Quale separatismo, oggi?»*, cit. e di S. BERLINGÒ, *«Passata è la tempesta?»*..., cit., anche di F. RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Torino, 1999; G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, cit.; N. MARCHEI, *Vigenza delle norme regolamentari a seguito dell'entrata in vigore della Carta costituzionale*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 201 ss.; O. ROY, *La crise de l'État laïque et les nouvelles formes de religiosité*, in *Esprit*, febbraio 2005; A. FERRARI, *La lotta dei simboli e la speranza del diritto. Laicità e velo musulmano nella Francia di inizio millennio*, cit.; E. DIENI, *Simboli, religioni e paradossi*, in questo stesso volume; N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto*, in www.olir.it, aprile 2005; J. PASQUALI CERIOLO, *Il crocifisso «afferma» la laicità, ma il giudice la nega*, in www.olir.it, aprile 2005.

Uno di questi clamorosi *autogol* lo ha denunciato la stessa Corte costituzionale tedesca¹³ che, accusando di “profanazione della croce” giustappunto gli interventi diretti ad affermare in Germania la legittimità dell’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici, ha ben evidenziato - nonostante l’incertezza della successiva legge bavarese¹⁴ - il vizio sostanziale di neogiurisdizionalismo che è destinato ad affliggere irrimediabilmente una laicità statale interpretata come secolarizzazione/assorbimento di valori (al medesimo tempo anche) religiosi¹⁵.

Sennonché, come se l’avvertimento non bastasse, la recente sentenza n. 1110 emanata dal TAR del Veneto il 22 marzo 2005¹⁶ per affermare anche in Italia la legittima esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche ha provveduto con preoccupante alacrità a raddoppiare l’effetto autolesivo della scelta interpretativa pur già severamente criticata dalla Corte tedesca, in quanto - udite, udite! - sarebbe, fra molti altri valori del nostro sistema democratico, proprio e addirittura soprattutto, il valore della laicità dello Stato italiano a trovare oggi storica e culturale espressione nel crocifisso, anche simbolo cristiano.

Alla profanazione di un simbolo sacro è venuta così ad aggiungersi la bestemmia di un valore profano, sfuggita dalle labbra di un incauto giudice amministrativo nell’enfasi di persuadersi e persuaderci che, non certo la fede della maggioranza, bensì piuttosto la storia e la cultura del nostro popolo, profondamente imbevute dell’*humus* di quella fede, dovrebbero indurci senza alcun timore di violare la Costituzione a interpretare la laicità italiana come “cristiana”¹⁷.

¹³ La famosa sentenza, del 16 maggio 1995, può leggersi nel testo complessivo dell’opinione dissenziente sia del giudice Haas che dei giudici Seidl e Sölner, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, 808 ss.

¹⁴ Degli interventi legislativi che in numerosi *Länder* sono stati sollecitati anche da più recenti pronunzie del *Bundesverfassungsgericht* in materia di *Kopftuch*, altro noto simbolo religioso, offre un’interessante sintesi S. TESTA VON BAPPENHEIM, *Il Kopftuch e la libertà religiosa nelle scuole tedesche ...*, cit.

¹⁵ Da ultimo, nello stesso senso del testo, oltre ad N. MARCHEI, *La vigenza delle norme regolamentari a seguito dell’entrata in vigore della Carta costituzionale*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 201 ss., anche G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole...*, cit., il quale rileva altresì come “contro l’appropriazione di segni distintivi altrui, specie se di alto valore simbolico, l’ordinamento giuridico appresta una specifica tutela”, sostanziata da numerose pronunce della giurisprudenza di merito ed anche dal D. Lgs.vo 4 dicembre 1992 n.480, che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 21 dicembre 1988 n. 104 89/104/CEE, il cui art. 3.2 lett. b dispone l’esclusione dalla registrazione o la nullità della registrazione dei marchi d’impresa contenenti “un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso”.

¹⁶ La sentenza può leggersi in www.olir.it, aprile 2005, con i commenti critici già citati *sub* nota 12 di N. FIORITA e di J. PASQUALI CERIOLI. Una lettura meno negativa della pronuncia in questione è proposta invece da M. TIGANO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche e la «croce» del riparto di giurisdizione: interventi giurisprudenziali a confronto*, in *Riv. giur.della scuola*, 2005, cit., 688 ss.

¹⁷ Ritenuto che “l’oggetto della ... controversia” sulla quale era chiamato a pronunciarsi consistesse nel verificare “l’eventuale incompatibilità dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche con l’attuale assetto costituzionale”, il TAR del Veneto ha concentrato i propri sforzi nella costruzione argomentativa della tesi per cui il simbolo della croce non presenterebbe affatto “un significato univoco ... nel contesto scolastico” italiano, potendo al contrario vantare, accanto al noto significato strettamente confessionale, una serie di significati ‘altri’, per nulla confessionali e neppure latamente religiosi, che, a differenza del primo, sarebbero da ritenere non soltanto compatibili con la nostra Costituzione, ma addirittura espressivi di valori fondanti l’ordinamento civile e dello stesso principio supremo di laicità dello Stato.

In tal modo, la questione controversa è stata chiaramente ‘depotenziata’, ‘ridimensionata’, proprio attraverso quello sfruttamento della polisemia caratteristica dei simboli in genere, che era già stato giudicato “profanatorio” dal giudice costituzionale tedesco ed era apparso a tanta dottrina italiana lesivo della reciproca indipendenza di stato e chiesa (v. in proposito i rilievi di A. MORELLI, *Il contenuto semantico «inesauribile» del simbolo religioso nel controllo di legittimità costituzionale*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 215 ss.).

A ben guardare, infatti, è come se il TAR del Veneto avesse affermato che, ove al crocifisso si fosse stati costretti ad attribuire soltanto il significato confessionale a tutti noto, allora, senza ombra di dubbio, se ne sarebbe dovuta considerare incostituzionale l’esposizione nelle scuole di uno stato laico; ma poiché invece la croce - secondo l’opinione del TAR - si può considerare l’espressione simbolica anche di valori civili posti a fondamento degli stati democratici, la discussa esposizione deve ritenersi quanto meno ‘costituzionalmente tollerabile’, a non volerla considerare addirittura costituzionalmente obbligatoria. Il problema da risolvere non sarebbe più, così (mal)posto, quello di sapere se esporre crocifissi nelle scuole pubbliche italiane equivale a riconfessionalizzare il nostro stato, violando il principio costituzionale dell’indipendenza reciproca di sacro e profano e pregiudicando il diritto di tutti a

È di tutta evidenza il vizio sostanziale di neoconfessionismo insito in questo supplemento di argomenti addotti a sostegno di una laicità dello Stato che viene miseramente ridotta ad una sorta di usurpazione civile dei valori propri della religione storicamente e culturalmente più presente all'interno di un determinato territorio; tuttavia, in proposito, vale forse la pena di ricordare che pure il Tribunale federale Svizzero, con una esemplare sentenza del 26 settembre 1990¹⁸, giudicò assolutamente contraria alla neutralità confessionale dello Stato l'attribuzione a quest'ultimo della facoltà di manifestare il proprio attaccamento ad una particolare confessione, anche minoritaria.

Non dobbiamo credere però che a sbagliare il tiro e colpirsi in fronte siano votate soltanto le soluzioni interpretative disponibili a "giustificare" la rilevanza di simboli e comportamenti religiosi nello spazio pubblico.

Si è attirata una lunga serie di accuse proprio di autolesionismo anche l'interpretazione esasperatamente intransigente della laicità statale che è prevalsa da ultimo nella legislazione della Francia separatista, la quale è approdata, com'è noto, il 15 marzo 2004, alla famosa legge che vieta persino l'uso personale di simboli atti a manifestare "in modo ostensibile" qualsiasi appartenenza religiosa¹⁹.

Considerato il margine di discrezionalità che inevitabilmente residua nel potere delle autorità francesi di discernere all'interno dei simboli religiosi tra simboli *appariscenti* (=pericolosi) e simboli *discreti* (=innocui), ci si è infatti preoccupati in più d'uno di lanciare al comandante della gallica nave da guerra l'avvertimento del rischio che finiscano per essere colpiti giustappunto gli obiettivi che la legge dichiara espressamente di volere invece proteggere.

Anziché promuovere lo sviluppo dell'identità nazionale laica e contrastare l'espansione delle forme di comunitarismo, vi sarebbe infatti, secondo molti, il pericolo di finire miseramente per determinare, sul primo versante, un'involuzione piuttosto che un'evoluzione dell'ordinamento francese - passando «dalla laicità alla "religione della laicità"»²⁰ o dal liberalismo giuridico allo "Stato teologo del senso"²¹ - e, sul secondo versante, un incremento piuttosto che un decremento del segregazionismo, della "peggiore forma di territorialismo"²² e, addirittura, del

professare fedi religiose liberamente, ma sarebbe piuttosto quello di sapere se un ordinamento democratico ha il dovere di tollerare (se non ha addirittura il dovere di assicurare) l'esposizione dei crocifissi negli spazi pubblici.

Peccato (o, fortuna?) che questo ragionamento (o, vaneggiamento?, o gioco di prestidigitazione?) poggi con tutta evidenza su di un assunto molto desiderato, ma difficilmente dimostrabile e tutt'altro che dimostrato dal TAR del Veneto: quello cioè che i valori civili "di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato" trovino effettivamente espressione simbolica nel crocifisso e siano costituzionalmente autorizzati a rappresentarsi in pubblico proprio sotto la forma di una croce cristiana (peraltro, nella pratica, miseramente ridotta - secondo lo stesso TAR Veneto - a simbolo di "un continente pagano percorso da alcune superstizioni religiose")!

Sul punto specifico della riserva di legge nella materia "simboli dell'identità nazionale", mi limito a rinviare alle precisazioni di A. MORELLI, *Simboli e valori della democrazia costituzionale*, in *Symbolon/diabolon...*, cit. e di G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole...*, cit., 12 ss.

In generale, va inoltre osservato che 'operazioni giurisprudenziali' e 'forzature interpretative' del tipo criticato rischiano di precludere, come risulta dall'esperienza giuridica già maturata in altri Paesi democratici quale ad esempio la Germania e dalla stessa esperienza italiana in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, a riforme legislative che, pur senza tornare alla riaffermazione esplicita del confessionismo di stato, pretendono di riconoscere come civilmente tollerabili - proprio in quanto li assumono dotati di una giustificazione anche laica! - *soltanto* i simboli (e i valori) del cristianesimo occidentale. Si tratterebbe, com'è apparso evidente anche a N. FIORITA ed a G. MACRÌ, nei loro contributi a questi stessi Atti, di riforme assai lontane sia dalle risposte parlamentari sollecitate da C. MARTINELLI, *Le necessarie conseguenze di una laicità «presa sul serio»*, in *La laicità crocifissa?*, cit., 207 ss., sia dalle soluzioni razionali fondate sulla doppia regola "della prevenzione" e "della precauzione" auspicate da G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole...*, cit., 21 ss.

¹⁸ Il testo della pronuncia richiamata può leggersi in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990/1, 352 ss.

¹⁹ Oltre ad A. FERRARI, *La lotta dei simboli e la speranza del diritto. Laicità e velo musulmano nella Francia di inizio millennio*, in *Symbolon/Diabolon...*, cit., v. ancora più specificamente e per ulteriori rinvii B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Commentare de la loi du 15 mars 2004*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/2, 407 ss.; nonché il contributo a questi stessi Atti di P. CAVANA,

²⁰ Così R. BOTTA, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in *Corr. Giur.*, 2004, n.2, 239.

²¹ Così E. DIENI, *Simboli, religioni e paradossi*, in questi stessi Atti.

²² V. ancora E. DIENI, *op. ult. cit* anche in nota.

neoconfessionismo di fatto e della discriminazione in danno di alcuni gruppi religiosi soltanto. Vizi che troverebbero un inatteso nuovo terreno di coltura a seguito dell'indiretta valorizzazione, quali centri di integrazione civile ancora meglio efficaci della scuola laica di Stato, giustappunto delle scuole private gestite dalle confessioni più tolleranti o meno selettive, cioè delle scuole cattoliche.

Quanto poi all'obiettivo del legislatore francese di promuovere l'eguaglianza femminile contro la "dimensione sessista del velo", si è fatto notare da più parti²³ come l'imposizione di un limite alla libertà religiosa positiva dei singoli che sia destinata ad applicarsi soltanto all'interno delle istituzioni statali finisca in sostanza per trascurare e rimandare, piuttosto che risolvere efficacemente, il problema della diffusione dei tanti processi d'irragionevole subordinazione delle donne a vecchi e nuovi tipi di *schiavitù*, fra i quali quello della 'schiavitù della colpa' - che afflisce a lungo i cristiani - è forse più distante nel tempo che non nella struttura dall'altrettanto deprecabile 'schiavitù del velo' che affligge oggi ancora buona parte dei mussulmani²⁴.

L'effetto della legge francese sulla discriminazione sessuale è, infatti, che l'accesso femminile al godimento del diritto alla *libera* formazione della coscienza personale, invece di essere finalmente assicurato in ogni caso, com'è per qualsiasi individuo di sesso maschile, si ritrova condizionato al versamento nelle casse statali di un tributo illiberale, consistente nella personale rinuncia, talora addirittura sottoscritta espressamente dalle donne interessate, all'esercizio del diritto di manifestare liberamente - non soltanto 'dalle' ingerenze dello Stato ma anche e soprattutto 'dalle' pressioni di qualsiasi confessione - un'appartenenza religiosa che si dimostri oggettivamente rispettosa dei valori costituzionali affermati in seno all'ordinamento civile interessato.

A conforto di queste ultime osservazioni critiche troviamo il recentissimo parere con cui, il 18 gennaio 2005, l'Uzbekistan è stato richiamato e messo in mora dal Comitato per i diritti umani proprio a causa dell'espulsione di una studentessa velata irrogata in applicazione di una legge nazionale del 1998 che, similmente alla legge francese, vieta a tutti i cittadini di quello Stato di indossare nei luoghi pubblici abbigliamento religioso. Il Comitato ha ritenuto inammissibile qualsiasi compressione, persino legislativamente disposta, del diritto a manifestare anche in pubblico la propria appartenenza religiosa (garantito dall'art. 18, par. 2, del Protocollo addizionale alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici dell'uomo) che sortisca l'effetto di limitare l'accesso al godimento, all'interno di uno stato, dei diritti riconosciuti a tutti²⁵.

Orbene, tenendo presente l'affermazione di questo importante principio, è possibile cogliere un nesso di non superficiale percezione tra quanto accaduto all'Uzbekistan e la condanna che invece è stata inferta nel 2001 all'Italia dalla Corte di Strasburgo per un caso, totalmente diverso, di violazione del diritto alla difesa perpetrata riconoscendo effetti civili ad una sentenza canonica

²³ V.in proposito ancora gli scritti citati più indietro di J. H. CARENS, *Démocratie, multiculturalisme et hijab*; P. WEIL, *Lever le voile*; A. FERRARI, *La lotta dei simboli e la speranza del diritto. Laicità e velo musulmano nella Francia di inizio millennio*, in *Symbolon/Diabolon ...*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI e V. PACILLO, ed anche di B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Commentaire de la loi du 15 mars 2004*.

²⁴ Interessanti spunti di riflessione al riguardo possono trarsi dalla lettura di E. PACE, *Il regime della verità. Mappa ed evoluzione dei fondamentalismi religiosi contemporanei*, Bologna, 1990 e del volumetto *La schiavitù del velo. Voci di donne contro l'integralismo islamico*, a cura di G. SGRENA, Roma, 1995. Sembra infatti doveroso riconoscere come anche le religioni cristiane, pur avendo notevolmente ridotto la quantità di regole limitative di libertà umane ritenute civilmente indisponibili, mantengano tuttavia un nucleo di norme tese a condizionare il diritto riconosciuto nello Stato a tutti gli individui, anche associati, di professare una fede religiosa liberamente. Si pensi ad esempio alle complesse e delicate questioni che, con particolare riferimento al rispetto del diritto fondamentale alla difesa, hanno investito indirettamente il diritto canonico e direttamente la disciplina concordataria delle scelte individuali espresse nell'ordinamento italiano ora per avvalersi di un'opzione confessionale cattolica ora invece per discostarsene, sia in materia di concessione e revoca del nulla-osta dell'autorità ecclesiastica per lo svolgimento di prestazioni lavorative all'interno di organizzazioni cattolicamente caratterizzate, sia nella materia del processo matrimoniale.

²⁵ L'intervento del Comitato ha contribuito così anche ad evidenziare meglio come il diverso e più restrittivo orientamento espresso sul punto dalla Corte europea con riguardo specifico a paesi quali ad esempio la Turchia possa vantare una giustificazione di natura tutta essenzialmente politica: v. meglio sul punto i rilievi di M. PARISI, in questi stessi Atti.

di invalidità di nozze concordatarie che era stata emessa a seguito di un processo documentale²⁶. Entrambi i richiamati interventi sovranazionali, nonostante riguardino fattispecie diverse e stati che adottano modelli diversi di laicità (rigidamente separatista, l'uno, aperto alla contrattazione, l'altro), hanno il merito di rivelarci qual è l'essenza problematica, il *minimo denominatore*, che accomuna alla radice le infinite ed infinitamente varie questioni particolari che possono nascere a seguito dell'esercizio in forme positive, da parte degli individui, della libertà religiosa nello stato.

La "rivelazione" proveniente dall'Europa - già peraltro molto suggestivamente anticipata dalla ricerca condotta negli Stati Uniti, e pubblicata anche in Italia, da un autorevole professore di diritto per così dire assicurativo, di nome Guido Calabresi - è che, in tutti i casi di bilanciamento tra laicità civile e libertà religiosa, che sempre maggiormente ci affliggono, si tratta sempre di dare una risposta statale chiara e soddisfacente alla seguente domanda: "Su chi deve ricadere, cioè chi deve pagare il costo della libera scelta individuale di professare una religione che pretenda dal fedele l'accettazione di limiti all'esercizio di diritti riconosciutigli come inviolabili dalla maggior parte degli odierni stati democratici?"

In pratica, la giurisprudenza sovranazionale prima richiamata sta cominciando ad avvertire, sia gli stati che interpretano la propria laicità nella veste della più intransigente neutralità religiosa, sia gli stati che invece tentano all'opposto di affermare una laicità compatibile con forme di eccezionale riconoscimento civile di tutte le specificità religiose giudicate via via democraticamente tollerabili, che non si può più pensare di lasciare insoddisfatta, impunemente, la crescente domanda posta alle attuali democrazie dalla libertà religiosa positiva; né ignorandola e relegandola fuori dall'ordine di competenza proprio dello stato, né offrendole, con un diritto ecclesiastico di "pessima fattura", risposte inadeguate a garantirne il soddisfacimento civile. Non potrebbero infatti considerarsi realizzati né un autentico pluralismo democratico (anche confessionale) né un'autentica libertà (individuale e collettiva) di fede, se il costo delle opzioni religiose non-esattamente-coincidenti con le opzioni laiche statali dovesse farsi ricadere, aprioristicamente ed in tutti i casi, sulla pelle dei singoli individui che liberamente vi avessero aderito.

Per questo ed in questo senso, all'Uzbekistan è stato minacciosamente intimato di trovare entro novanta giorni una soluzione che permetta di conciliare la libertà religiosa della studentessa espulsa col diritto altrettanto inviolabile della stessa a frequentare la scuola pubblica laica; mentre all'Italia è stato sostanzialmente imposto di accollarsi il risarcimento del danno causato ad una sua

²⁶ La necessità di impostare le questioni sui simboli religiosi come uno degli svariati sintomi di un problema giuridico assai più generale, relativo alla resistenza che la laicità civile è in grado di opporre alle strumentalizzazioni politiche delle fonti del diritto ecclesiastico, sia da parte confessionale sia da parte statale, è dimostrata anche dalla lettura combinata del 'caso-crocifisso' e del 'caso-bestemmia' proposta da G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole...*, cit.

La pronunzia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 luglio 2001 sull'*affaire* Pellegrini c. Italia si può leggere nel testo originale in *Revue de droit canonique*, 2001, 127 ss., con nota (141 ss.) di E. DIENI, *L'arrêt Pellegrini contre l'Italie de la Cour Européenne des Droits de l'Homme*. Fra i tanti altri commenti, si segnalano R. BOTTA, *La «delibazione» delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Corr. Giur.*, 2002, 127 ss.; M. FINOCCHIARO, *Il nostro Paese non può recepire una sentenza raggiunta senza assicurare i diritti delle parti*, in *Guida al diritto*, n. 35 del 15 settembre 2001, 98 ss.; F. BUONOMO, *Condannata l'Italia che consente alla Sacra Rota di violare la difesa*, in *Dir. e giust.*, 32/2001, 16 ss.; N. BARTONE, *Una sanzione che colpisce l'intera procedura canonica e concordataria*, ivi, 25 ss.; C. FOCARELLI, *Equo processo e riconoscimento di sentenze straniere: il caso Pellegrini*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2001, 955 ss.; J. LLOBELL, *Il diritto all'equo processo. Note a proposito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico*, in *Giust. civ.*, 2002, 345 ss.; M. MOLE, *From Rome to Brussels via Strasbourg*, Pellegrini v. Italy and Brussels II, in *International Family Law*, 2002, 9 ss.; R. TORFS, *Note sur CEDH, 20 juillet 2001, Pellegrini c/ Italie*, in *Rechtskundig Weekblad*, 2003, 435 ss.; J.-P. COSTA, *Le Tribunal de la Rote et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Note sous CEDH 20 juillet 2001, Pellegrini c/ Italie*, in *RTDH*, 2002, 463 ss.; nonché i contributi di Autori Vari ai volumi: *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, a cura di S. GHERRO, Padova, 2003, e *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, a cura di P. A. BONNET- M. MOSCHELLA - F. ZANCHINI, Milano, 2004.

cittadina - che aveva optato per il matrimonio canonico trascritto - dalla perdurante vigenza di una “legge matrimoniale” anacronistica e irragionevolmente discriminatoria risalente al 1929²⁷.

È tempo, dunque, di essere avvertiti che il Giudizio (certo non universale, ma pur sempre sovranazionale) dell’Europa ci chiederà sempre più conto d’ogni nostro nuovo peccato sia di confessionismo che di giurisdizionalismo statale, e che il problema di risparmiarci le condanne di tale giudizio si presenterà sempre più chiaramente ai nostri occhi come un problema di rilevanza, prima ancora che giuridica, politico-economica.

L’obiettivo, cioè lo scopo finale, delle nostre riflessioni deve essere pertanto quello di individuare, se non già anticipatamente tutte le possibili soluzioni, quanto meno le strade più lineari percorribili dallo stato italiano per riuscire a garantire chiare e soddisfacenti risposte alle tante e diverse domande che gli vengono rivolte dalla libertà religiosa positiva in merito specifico alla legittima rilevanza di simboli e comportamenti religiosi dentro lo spazio pubblico.

Tentiamo allora, in primo luogo, di compiere una velocissima raccolta dei cosiddetti “dati utili”, cioè degli elementi per la risoluzione del problema di cui il nostro ordinamento risulta essere già in possesso, e, poi, proviamo a ricavarne per via interpretativa i dati che ci condurranno al risultato finale.

Il primo dato utile è l’affermazione costituzionale, negli articoli 7, primo comma, e 8, secondo comma, della reciproca indipendenza degli ordini di sacro e profano.

Altri due dati li “ricaviamo” però immediatamente, attraverso il semplice svolgimento su tale principio dell’operazione interpretativa dal risultato più largamente condiviso. Si sogliono infatti comunemente dedurre proprio dal richiamato principio d’indipendenza: (I) l’obbligo dello stato italiano di promuovere, in tutti i campi e con tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione, la progressiva e definitiva emancipazione dei contenuti, anche di solo valore - cioè “di principio” -, delle proprie leggi generali da qualsiasi condizionamento religioso che potesse attentare ad influenzarli o li avesse influenzati all’origine pre-repubblicana della loro emanazione; (II) il dovere dei pubblici poteri di astenersi da qualsiasi, anche minima, ingerenza nell’ordine esclusivamente riservato all’autonomia confessionale.

La necessità di ottemperare all’obbligo di garantire l’indipendenza dal sacro delle scelte normative dello Stato, fondabili unicamente su criteri di logica ragionevolezza²⁸, permette di trarre subito due conclusioni.

Una è quella che si dovranno ritenere viziate da palese illegittimità costituzionale tutte le disposizioni o interpretazioni di legge generale che pretendessero di attuare in qualunque forma una laicità dello stato italiano a “tendenza” sia (genericamente) *religiosa* che (specificamente) *confessionale*.

L’altra è quella che, per converso, dovrà giudicarsi costituzionalmente legittima ogni disposizione o interpretazione della legge statale generale che pretendesse di intervenire per attuare in Italia una laicità democraticamente intesa come promotrice del libero e pacifico confronto di tutte le tendenze, ma come assolutamente indisponibile ad adottarne per sé qualcuna in particolare.

Come forse avrete già compreso, sto sostenendo che mentre l’interpretazione adottata recentemente dal TAR del Veneto per lasciare appeso il crocifisso è incostituzionale, non lo è affatto invece l’interpretazione del giudice di Ofena che pure ha fallito nel tentativo di disporre la rimozione attraverso una lettura poi verosimilmente giudicata da più parti troppo forzata delle regole esistenti in materia e, quel che più conta, non sarebbe assolutamente contraria alla nostra Carta fondamentale, anzi dovrebbe ricondursi all’opposto tra le fonti dotate di contenuto “sostanzialmente costituzionale”, l’introduzione legislativa di un generale divieto (vedremo più

²⁷ Sul punto specifico, v. da ultimo S. DOMIANELLO - E. DIENI, *La patologia dei «matrimoni civili confessionalmente assistiti»*, in *Separazione, divorzio, annullamento*, diretto da G. SICCHIERO, Torino, 2005, 303 ss.

²⁸ V. da ultimo L. D’ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005.

avanti se magari non-assoluto) di esposizione di simboli religiosi negli spazi predelimitabili come pubblici²⁹.

Dalla necessità di ottemperare invece all'obbligo statale di non invadere l'ordine costituzionalmente riservato al sacro possiamo trarre ulteriori conclusioni, perché il dovere in questione induce a ritenere sostanzialmente illegittime sia le disposizioni e interpretazioni delle leggi generali italiane che pretendessero di attuare una laicità dello stato concepita come assoluta neutralità, espellendo coattivamente tutte le tendenze fuori dalla pubblica sfera, sia gli interventi legislativi e interpretativi, a carattere generale o speciale, che mirassero ad incoraggiare ovvero a scoraggiare l'osservanza religiosa da parte gli individui.

Intendo, con questi argomenti, sostenere che l'Italia, per un verso, farà bene a scartare per sé l'ipotesi di intervenire sulla pubblica esibizione di simboli religiosi con nuove leggi generali del tipo di quelle già emanate da Francia e Uzbekistan, ma farà altrettanto bene a tornare ad interrogarsi con maggiore attenzione del passato sulla legittimità costituzionale di alcune delle soluzioni che essa stessa ha già adottato per via di leggi speciali e proprio, guarda caso!, in materia di insegnamenti religiosi nelle scuole di Stato.

Personalmente, continuo infatti a ritenere che andrebbe al più presto giudicato lesivo sia della laicità dello stato italiano che della libertà religiosa di tutti gli italiani, e, massimamente proprio degli stessi cattolici, quel farraginoso meccanismo di "autoritaria imposizione collettiva del dovere di scegliere se avvalersi o no dell'ora di religione cattolica" che - ancora troppo carico di sostanziali detriti del vecchio confessionismo - è stato tradotto quasi di peso nella scuola pubblica italiana da una maldestra revisione concordataria, purtroppo sostenuta in questo caso dalla prudenza politica del nostro giudice costituzionale, favorita a sua volta dal non essere stata invero la Corte mai interrogata sino ad oggi sulla legittimità del punto più seriamente critico della disposizione concordataria riformata a Villa Madama³⁰.

Se la maggioranza degli italiani è oggi ormai, giustamente, pronta a convenire che la laicità dello stato non dovrebbe spingersi fino a legittimare interventi della legge statale generale mirati addirittura a *dissuadere* i singoli individui dall'osservanza della pratica religiosa di abbigliarsi in un modo particolare, può darsi allora che, a maggior ragione, i tempi siano finalmente maturi anche per ricredersi circa la legittimità di una legge speciale che miri, esattamente all'opposto, a *persuadere* i singoli individui all'osservanza della specifica pratica di studiare a scuola anziché nel tempio la religione cattolica.

Dallo schizzo che, a chiari e scuri, ho velocemente tratteggiato dovrebbe a questo punto cominciare ad emergere il profilo di una laicità dello stato che non somiglia né a quello di un "sacco vuoto" né a quello di una "tendenza pagana" preconfezionata d'imperio. Dovrebbe essere piuttosto il volto di una democrazia che, sazia del suo tricolore (scelto costituzionalmente non a caso come unico simbolo dell'identità repubblicana³¹), evita con cura di eccedere nel rappresentarsi simbolicamente nei propri valori come uno "statico ideale", preferendo che la si percepisca invece nel suo "dinamismo reale", sì da apparirci improvvisamente dinnanzi, piuttosto che come una muta effigie, triste sbiancata e spoglia, come una "forma piena in costante evoluzione", che, a voler essere fissata ad ogni costo in un'immagine visiva, presenterebbe il colore indefinibile del "cane in fuga" e l'aspetto straordinariamente affascinante dei *patchworks*, cioè della mescolanza assolutamente casuale delle tantissime e diversissime stoffe o pelli di cui vestono in assoluta libertà le singole persone che colmano di materia umana viva anche i più remoti angoli dello spazio comune.

²⁹ Interessanti spunti di riflessione sul servizio pubblico "istruzione" e lo spazio pubblico "scuola" possono trarsi sia da R. BOTTA, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in *Corr. Giur.*, 2004, cit., che da M. TIGANO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche e la «croce» del riparto di giurisdizione...*, cit.

³⁰ Ho già espresso ed argomentato questa tesi in mio *Gli insegnamenti religiosi nella scuola pubblica: una pluralità di scelte legislative irriducibili a sistema*, in *Dir. eccl.*, 1993, I, 248 ss.

³¹ V. sul punto A. MORELLI, *Simboli e valori della democrazia costituzionale*, in *Symbolon/diabolon...*, cit.

È però necessario precisare subito in proposito che, a differenza dei sistemi democratici rigidamente separatisti, come ad esempio quello francese, la Costituzione della repubblica italiana dispone, invece, al suo stesso interno, dell'antidoto contro il rischio del fallimento di un sì ambizioso progetto di laicità, e questo preziosissimo antidoto consiste nell'aver predisposto già a livello costituzionale un progetto di politica ecclesiastica e di approccio normativo al trattamento del fattore religioso che non si ferma all'opera di laicizzazione dei contenuti della legislazione generale, ma viene ad articolarsi su tre distinti livelli o piani di intervento, ordinati fra loro su scala piramidale.

Questa precisazione costituisce un passaggio determinante del nostro ragionamento, in quanto tutti avvertiamo il pericolo che, spogliando le istituzioni pubbliche d'ogni simbolo religioso e lasciando incontrollato l'esercizio nello stato della libertà religiosa positiva da parte degli individui e dei gruppi, si possa finire per vedersi costretti a riconoscere il peccato di un'eccessiva fiducia nei processi d'interiorizzazione collettiva del valore della responsabilità democratica e per favorire sia nuove guerre tra religioni che le rischiosissime strumentalizzazioni dell'intransigenza religiosa da parte ora dei nuovi totalitarismi ora delle istanze sovversive dell'anarchia.

Fra i "dati utili" a nostra disposizione per risolvere anche lo specifico problema dei simboli religiosi su cui stiamo indagando non bisogna, quindi, assolutamente trascurare di inserire né il principio dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, affermato dall'articolo 8, primo comma, della nostra Carta fondamentale, né il principio della necessaria contrattazione della disciplina dei rapporti tra stato e confessioni religiose, affermato nel secondo comma dell'articolo 7 e nel terzo comma dell'articolo 8.

I dati ulteriormente ricavabili dall'interpretazione ormai largamente condivisa di questi due principi sono quelli decisivi per completare il quadro di cui disponiamo e trarre le nostre conclusioni finali.

Il primo dato è la necessità costituzionale di garantire indistintamente a tutti i cittadini-fedeli ed a tutti i gruppi religiosi il libero accesso al godimento dei diritti riconosciuti dallo Stato in sede di determinazione dei contenuti concreti della libertà fondamentale assicurata dall'art. 19 della nostra Costituzione.

L'intervento statale che miri a realizzare questa specifica garanzia, poiché si dirige a dettare una disciplina uniforme delle istanze di libertà religiosa positiva che riguardano il complessivo sottoinsieme particolare dei soli fedeli e dei soli gruppi religiosi, deve svolgersi unilateralmente e a livello di leggi speciali.

Ne consegue che il problema dell'esposizione di simboli religiosi nei luoghi pubblici va trattato come un problema di indipendenza reciproca di stato e chiese e quindi va senz'altro risolto in primo luogo sul piano della laicizzazione delle leggi unilateralmente dirette all'insieme generale dei cittadini e dei gruppi, ma bisogna altresì che, contemporaneamente, il problema dei limiti all'esercizio della generica libertà degli individui di indossare simboli religiosi all'interno degli spazi pubblici venga affrontato come un problema di trattamento giuridico egualmente liberale, cioè uniforme, degli appartenenti a qualsiasi confessione religiosa e venga quindi risolto sul piano delle leggi speciali emanate unilateralmente per un coacervo indistinto e anonimo di professanti fedi religiose.

Spetta alla legge speciale che dovrebbe presto abrogare la vecchia normativa sui culti cosiddetti ammessi e dettare le nuove disposizioni sull'esercizio positivo della libertà religiosa nell'Italia repubblicana, l'arduo compito di chiarire, pertanto, quali sono i limiti legittimamente opponibili, nel nostro ordinamento, all'esercizio della libertà personale di 'portare su di sé' nei luoghi pubblici i simboli di una qualsiasi appartenenza religiosa.

Sol che poi gli occorresse e lo volesse, il (fortunato!?) legislatore italiano avrebbe a sua disposizione anche una terza ed ultima possibilità di intervento, che potrebbe prima o poi tornargli utile anche in materia di simboli religiosi, in quanto l'interpretazione prevalente del principio affermato negli ultimi commi degli artt. 7 e 8 Cost. lo impegna ad occuparsi nella ricerca

delle migliori soluzioni anche per riuscire a soddisfare le domande di libertà religiosa positiva che provenissero esclusivamente dagli adepti di un particolare gruppo religioso, per giungere così, ove possibile, a rimuovere (o almeno ad attenuare gli effetti di) conflitti di lealtà che potrebbero ostacolare di fatto il godimento della libertà individuale di scegliere, fra i tanti, proprio quel credo.

Se noi quindi dovessimo, per caso, riscontrare un giorno in Italia addirittura la necessità di disciplinare in modo specifico l'uso individuale in luoghi pubblici soltanto di simboli appartenenti ad una determinata confessione, allora il problema particolare dovrebbe essere affrontato come un problema di rimozione di ostacoli alla libertà di una sola religione e l'intervento statale mirato a risolverlo dovrebbe svolgersi al livello più alto della piramide, cioè al livello delle leggi speciali da emanarsi a pena d'incostituzionalità sulla base di accordi o intese stipulati con le rappresentanze della singola confessione interessata.

Riassumendo brevissimamente, possiamo allora concludere che, per attuare una laicità autenticamente democratica, bisogna intervenire contestualmente sui tre distinti livelli di legislazione che descrivono il sistema piramidale attraverso il quale l'Italia persegue l'obiettivo, internazionalmente sostenuto, di garantire nell'ordine civile la massima e migliore tutela giuridica possibile dei diritti di libertà religiosa.

Attraverso la laicizzazione del diritto comune si realizza, infatti, un intervento che non esiterei a definire di 'bonifica', cioè di 'sana estirpazione' dal corpo delle leggi statali generali di tutti i focolai o bubboni pestilenziali che, invece di alimentare il democratico confronto costruttivo, favoriscono il perpetuarsi della tanto dannosa strumentalizzazione reciproca di sacro e profano.

Per questa prima via, si provvede a dare piena ed effettiva soddisfazione, per un verso e in primo luogo, alle istanze della libertà religiosa negativa, cioè alle istanze individuali e collettive di ateismo, agnosticismo e dissenso confessionale, ma per altro verso anche a tutte quelle istanze della libertà religiosa positiva che, attraverso la leale partecipazione delle loro rappresentanze al dibattito democratico, avessero contribuito con l'apporto delle proprie ragioni ad orientare indirettamente l'autonoma determinazione dello Stato in una direzione che le soddisfa³².

Ciò induce ad ammettere che l'evoluzione democratica delle leggi statali generali potrebbe favorire la progressiva "estinzione per assorbimento" di alcune e magari molte delle disposizioni che allo stato attuale risultano ancora legittimamente inserite nella legislazione italiana speciale emanata per disciplinare l'anonimo coacervo dei culti ammessi o per dare esecuzione o approvazione in Italia ad accordi o intese stipulati con determinate confessioni ai sensi degli articoli 7 e 8 Cost.; ma questa eventualità non deve indurci a credere che una legislazione generale effettivamente laicizzata potrebbe addirittura aspirare a soppiantare interamente e definitivamente le leggi speciali che costituiscono l'attuale diritto ecclesiastico civile, poiché - come s'è già detto più indietro - non potrà mai esservi *a priori* e *una volta per tutte* la certezza che un'istanza di libertà religiosa positiva prodotta nell'esercizio legittimo dell'autonomia entro l'ordine proprio delle chiese si presti ad essere soddisfatta da una (più o meno lenta) evoluzione democratica delle leggi italiane dettate per tutti, cioè generali.

In assenza delle norme speciali del diritto ecclesiastico civile sarebbe quindi aprioristicamente destinata a restare senza risposta ogni domanda di libertà religiosa positiva che non potesse considerarsi oggettivamente soddisfatta dallo stadio di avanzamento raggiunto in quel dato momento storico dalle leggi statali generali in relazione al soddisfacimento delle domande di autonomia avanzate dalla generalità religiosamente anonima dei privati; col rischio conseguente che proprio la difficilmente riducibile alterità dei sistemi confessionali di valori rimasti oltre le mura di cinta dello stato, ma purtuttavia liberamente prescelti da cittadini italiani che accettino di addossarsi i costi della loro scelta, si presti ad essere strumentalizzata da chi mira in realtà a sovvertire le fondamenta democratiche dell'ordine pubblico interno costituito.

³² Si può qui tornare a citare come esempio l'evoluzione della normativa italiana in materia di obiezione al servizio militare, già segnalata indietro *sub* nota 7.

Da qui l'utilità permanente di contestuali interventi dello stato anche sui due ulteriori piani della legislazione speciale che sostanzia, sia unilateralmente sia bilateralmente, il cosiddetto diritto ecclesiastico civile.

Basti pensare, tanto per fare un esempio che riguardi ancora i simboli religiosi, all'evenienza che a prevalere democraticamente a livello di affermazione della laicità nelle leggi italiane generali fosse la tesi (meno intransigente) che considera legittima l'introduzione di un divieto generale, legislativo o regolamentare, di esposizione dei simboli religiosi nello specifico contesto dei pubblici istituti di istruzione soltanto a condizione che non si tratti di un divieto assoluto e che singole comunità scolastiche siano ammesse a deliberare legittimamente di derogarvi³³.

Proprio dell'introduzione e della disciplina di questo particolare tipo di generiche o specifiche opzioni (solo formalmente o anche sostanzialmente) religiose, alternative all'istituzione generale religiosamente insensibile, dovrebbero occuparsi per necessità costituzionale e non potrebbero occuparsi altre fonti che non siano le leggi, unilaterali e bilaterali, ascrivibili al sottosistema delle fonti speciali del nostro diritto ecclesiastico civile.

Poiché, in fin dei conti, si tratterebbe di disporre dei limiti al diritto fondamentale *di tutti* a pretendere l'indipendenza dell'ordine civile da quello confessionale, dovrebbe infatti apparire evidente che ad ammettere deroghe tanto alle prescrizioni quanto ai divieti introdotti in materia dalla legge italiana generale non potrebbe che essere un'altra legge dello stato, da attingere al sistema delle fonti speciali, affinché il Parlamento si possa attentamente curare: (I) di controllare che si tratta di eccezioni costituzionalmente giustificabili introdotte a ragione della specificità del contesto in cui la regola generale andrebbe applicata e (II) di evitare la scelta di soluzioni che volessero incostituzionalmente rimettere all'autodisciplina della semplice maggioranza di una collettività di individui decisioni che necessitano invece dell'unanimità del consenso degli aventi diritto al godimento del bene sacrificato.

Non è per questo nemmeno da escludere che, in seno ad un diritto ecclesiastico di tale non direi più soltanto "buona" ma addirittura "ottima fattura", si possa giungere ad esempio a verificare legislativamente anche la necessità di estendere ai soggetti che operano nell'ambito specifico dell'istruzione, rivendicando il diritto di indossare liberamente simboli religiosi, quella eccezionale e molto più ristretta nozione di *funzionario della pubblica amministrazione* che è già stata applicata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, proprio a livello di diritto scolastico comunitario, per il libero accesso agli impieghi pubblici, ed ha trovato sostegno anche nell'attività consultiva del nostro Consiglio di Stato³⁴.

Sebbene sia stata elaborata con riguardo all'art. 39 del Trattato CE ed alla libertà di circolazione, la funzionalità della nozione comunitaria di P.A. potrebbe infatti considerarsi paradigmatica ogniqualvolta venga in rilievo l'esercizio di una libertà fondamentale, giungendo a determinare così, anche quando sarebbero in gioco libertà come quella di insegnamento o di religione, l'allargamento o il restringimento della definizione di pubblico impiegato in funzione della necessità di superare gli ostacoli al conseguimento delle finalità di tutela dei singoli proprie del diritto comunitario (c.d. effetto utile).

Certo, sarebbe tutto di gran lunga molto più facile se, invece di sollecitare l'impegno nell'ardua opera di definire con chiarezza cosa si deve intendere per spazio e soggetto pubblico, avessimo scelto piuttosto - come ha fatto per esempio il Tar del Veneto - , la strada di giustificare un'assunzione o penetrazione di valori religiosi all'interno dell'ordine statale, che pretende d'imporsi di fatto come Storia e Cultura, anziché (affrontare i rischi connessi

³³ La tesi è sostenuta da R. BOTTA, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, cit.

³⁴ Si tratta della nozione funzionale elaborata in particolare dalla Corte di Giustizia CE in relazione agli accessi nella Pubblica Amministrazione e che ha condotto ad escludere i docenti dal novero dei pubblici funzionari, in quanto essi non occupano "posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche" (l'orientamento giurisprudenziale risale alle sentenze 17 dicembre 1980 e 26 maggio 1982, in causa n. 149/79, ed ha trovato conferma nelle sentenze 3 giugno 1986, in causa 307/84, e 3 luglio 1986, in causa 66/85). Si v. altresì il parere di Cons. Stato, sez. II, 17 dicembre 1990, n. 234.

all'accettazione della regola democratica che gli consente di) affermarsi soltanto come il risultato finale di un confronto, rispettoso del pluralismo, sui fondamenti di ragionevolezza delle norme civili! Ma, siccome questa non sarebbe la strada dell'autentica democrazia, mi sono convinta che il timore di non essere ascoltati non sarebbe stata una buona ragione per tacere e che avrei dovuto tentare di rispondere anch'io all'appello paradossale: "se volete essere realisti, allora ostinatevi a chiedere l'impossibile"³⁵.

³⁵ Come, molto più autorevolmente, nella Sua "ultima lezione", ci ha ricordato A. ORSI BATTAGLINI, *Alla ricerca dello stato di diritto. Per una giustizia «non amministrativa»*, Milano, 2005, 192.